

Roma, 11/11/2022

Prot. 86S2022I

Gent. ma Dott.ssa Laura Mattiucci  
Prefettura di Roma  
Ufficio Territoriale del Governo  
Area IV Quater  
Registro Persone Giuridiche

e p.c.

Ill.mo Sig. Prefetto

Dott. Bruno Frattasi

PEC: [protocollo.prefrm@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefrm@pec.interno.it)

**Oggetto: “Società Oftalmologica Italiana”, Vostra datata 6.10.2022, prot. n. 0371526 e pervenuta in data 27.10.2022.**

Illustrissimo Sig. Prefetto,

faccio seguito alla Sua comunicazione di cui all’oggetto, afferente ad una richiesta di chiarimenti conseguente ad un esposto - di cui non ci è mai stata inviata copia - presentato in data 5.9.2022, il cui contenuto evidenziava in capo al Presidente della S.O.I. un *“chiaro conflitto di interessi”* in caso di eventuale devoluzione del patrimonio associativo.

In primo luogo occorre sottolineare come la Sua comunicazione desti concreto stupore, sia in quanto assolutamente contraddittoria rispetto a precedenti comunicazioni ufficiali della Prefettura, sia in quanto incline a conferire un’apodittica credibilità al contenuto dell’esposto.

Infatti, già nell’anno 2017, e sempre in prossimità delle scadenze elettorali interne alla Società, a seguito di infondate doglianze, la Prefettura di Roma - Area IV, con comunicazione protocollata al n. 0404115 del 16.11.2017, così si esprimeva: *“...sul punto si rammenta che la Prefettura non può essere ritenuta garante delle procedure interne dell’associazione, non avendo provveduto - non essendo e tenuta - ad approvare il Regolamento di attuazione dello statuto della SOI, la cui ratifica, invece, è rimessa esclusivamente in capo all’assemblea dei soci.*

*L’autorità governativa è infatti titolata ad annullare le deliberazioni delle associazioni solamente qualora contrarie all’ordine pubblico e al buon costume (art. 23 c.c.)...”*

É dunque evidente come la Prefettura sia ben conscia del perimetro che delimita la sua area di intervento, perimetro dal quale la Sua comunicazione, invece, chiaramente esonda.

Su questo specifico punto, in virtù dei doveri e delle responsabilità connessi con il mio incarico, mi riservo di valutare ogni eventuale iniziativa volta alla tutela dell’associazione che rappresento.

In secondo luogo, debbo purtroppo stigmatizzare come, nel periodo conclusivo della Sua

comunicazione, venga chiesto di *“...conoscere le azioni che si vorranno intraprendere per il venir meno del conflitto in parola”*.

Desta preoccupazione una comunicazione nella quale, ancor prima di avviare un minimo percorso di confronto e di contraddittorio, l’Autorità Governativa faccia proprio il ridicolo assunto degli esponenti, dando per accertata l’esistenza di un *“conflitto”* e chiedendo addirittura di intraprendere *“azioni”* per la sua soluzione.

Oltre a degli evidenti vizi di carattere metodologico, tale comunicazione mina radicalmente il principio di imparzialità e di equidistanza tra le parti.

Ciò detto, il chiarimento sul tema sollevato nell’esposto trova soluzione sulla base di un semplice strumento: la lettura dello statuto.

Il paventato conflitto di interessi, secondo il singolare assunto degli esponenti, dovrebbe derivare dalla contemporanea qualifica del sottoscritto come Presidente della SOI e come Presidente della Fondazione *“Insieme per la vista”*, alla luce del testo dell’art. 15 dello Statuto.

Ebbene, il contenuto dell’esposto è evidentemente privo di pregio.

L’art. 15 dello Statuto, infatti così recita: *“In caso di scioglimento della SOI o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto prioritariamente alla Fondazione “Insieme per la vista” o ad altre organizzazioni e associazioni con finalità analoghe ovvero a enti di pubblica utilità a norma di legge”*.

È del tutto evidente come l’ipotesi di devoluzione del patrimonio alla Fondazione *“Insieme per la vista”*, esplicitata dallo Statuto nell’art. 15, indichi una semplice **opzione** e non una preferenza e la particella disgiuntiva **“o”** sia presente nel testo proprio per sottolinearlo al di là di qualsiasi possibilità di dubbio.

Deve inoltre essere considerato che l’evento prodromico alla devoluzione del patrimonio, dovrebbe essere lo *scioglimento* della Società, che è un evento frutto di una decisione di uno specifico organo collegiale e per ciò del tutto sottratta al potere decisionale del Presidente.

L’art. 9 del citato Statuto dispone chiaramente che sia l’**Assemblea Straordinaria** della Società l’unico organo che possa deliberare lo scioglimento della stessa, addirittura con un quorum del 75%.

Tale ultima considerazione appare davvero tranciante in ordine a qualsiasi possibilità di intervento di carattere decisionale del Presidente, che sia idonea a determinare lo scioglimento della Società e la devoluzione del suo patrimonio.

Vi è, in ultima analisi, una assoluta assenza di qualsiasi forma di conflitto di interessi in capo al Presidente, proprio in virtù dell’efficacia della previsione statutaria, volta a conferire solidità strutturale ed equilibrio al sistema.

Stigmatizzati questi aspetti fondamentali - peraltro facilmente desumibili dalla lettura delle norme statutarie - è utile aggiungere alcune considerazioni di carattere empirico.

In primo luogo occorre considerare come la Fondazione “*Insieme per la vista*” sia stata costituita proprio dalla SOI stessa, e dunque sia permeata dagli stessi principi e finalità, i quali rappresentano ex art. 15 un chiaro *parametro* per individuare quelle altre organizzazioni ed associazioni che, avendo appunto finalità analoghe, potrebbero beneficiare in via prioritaria della eventuale devoluzione del patrimonio.

Peraltro, in virtù della normativa vigente, la Fondazione è in fase di registrazione al RUNTS, e quindi verrà sottoposta a tutti i controlli previsti dalla legge.

In secondo luogo, occorre sottolineare come ormai, in modalità ciclica - soprattutto in prossimità delle scadenze previste per il rinnovo delle cariche elettive interne alla SOI - con inquietante regolarità, vengano sollevate le accuse più varie, attraverso lo strumento privilegiato della segnalazione alla Prefettura.

Nello specifico, peraltro, non può essere taciuta la grave *défaillance* compiuta dal Suo ufficio che, pur protocollando la lettera in data 6.10.2022, la inviava dapprima ad un erroneo indirizzo di Pec dell’associazione, riuscendo poi nell’intento solo oltre 20 giorni dopo!

In virtù di ciò, gli esponenti rendevano pubblico sulle piattaforme di social network il contenuto della lettera della Prefettura, corredata da commenti non proprio esemplari, ancor prima che la ricevesse il destinatario!

Non occorre sottolineare ulteriormente il disappunto ed il forte disagio conseguente.

In ordine a tale comportamento e al contenuto dell’integrazione dell’esposto, l’associazione ha già conferito mandato ai propri legali per esperire le più appropriate tutele.

Appare pertanto sempre più necessario che la Prefettura si sottragga a qualsiasi strumentalizzazione per *querelles* interassociative, proprio per evitare che il fondamentale ruolo dell’organo di governo territoriale possa essere ridotto a mero strumento di enfaticizzazione e di propaganda elettorale contro l’avversario di turno.

Confido pertanto che l’intervento della Prefettura possa fare ritorno all’interno del perimetro descritto dalla legge e che i chiarimenti forniti possano essere ritenuti idonei ad eliminare qualsiasi dubbio in merito all’esistenza di un fantomatico conflitto d’interessi e a dimostrare come non risulti necessario intraprendere alcuna azione di carattere correttivo.

Grato per l’attenzione, porgo distinti saluti.

Matteo Piovella  
Presidente SOI

